

**CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, [Decisione n. 56 del 8 agosto 2017](#), (U.s. Citta di Palermo/LNPB-LNPA), *Tardività del ricorso***

Con Decisione n. 56 dell'8 agosto 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso presentato da un'affiliata per l'illegittimità dell'addebito operato dalla Lega Serie B a decurtazione delle somme che la serie A distribuisce tra le squadre, rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti tv. Il Collegio pronunciandosi sull'eccezione di tardività sollevata da parte resistente, ha rigettato il ricorso precisando che "Il giudizio de quo rientra nei casi in cui il Collegio di Garanzia è chiamato a decidere in unico grado, ex art. 54, comma 3, CGS, in combinato disposto con l'art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., sopra citati, trattandosi di controversia per la quale non sono "previsti (...) i gradi interni di giustizia federale", stante che, all'epoca dei fatti in causa, la ricorrente non era associata alla L.N.P.B. e, pertanto, non poteva giovare del procedimento impugnatorio previsto dall'art. 6.15 dello Statuto di Lega B".

**FCI: Corte Federale d'Appello, [Decisione n. 3 del 4 luglio 2017](#), (Quesito interpretativo – Padoin), *Nozione di "parte interessata"***

Con Decisione n. 3 del 4 luglio 2017 la Corte Federale d'Appello della FCI pronunciandosi sul quesito interpretativo con cui il Presidente della Corte Sportiva d'Appello richiedeva all'intestato Organo giudicante di chiarire la nozione di "parte interessata" al fine di decidere, preliminarmente sull'ammissibilità del reclamo in ragione della legittimazione attiva dei soggetti ricorrenti, ha precisato che "nella nozione di "parte interessata" di cui all'art. 29, comma 2, del Regolamento Giustizia vadano compresi la Società sportiva, anche qualora agisca a tutela del proprio tesserato, nonché i tutti i soggetti in grado di subire pregiudizio dal provvedimento impugnato elencati nell'art. 10 del Regolamento stesso".

**FIGC: Tribunale Federale Nazionale, [C.U. n. 8 del 1 agosto 2017](#), (s.s. Lazio/FIGC), *Condotte dei tesserati estranee all'attività sportiva***

Con C.U. n. 8 dell'1 agosto 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un'affiliata ritenuta oggettivamente responsabile per le condotte antiregolamentari ascritte ad un proprio tesserato, ha rigettato il deferimento precisando che, essendo emerso per tabulas che il tesserato non essendo convocato alla partita aveva posto in essere la condotta censurata a mero titolo personale "non possono essere addebitate alla Società condotte poste in essere da un suo tesserato come privato cittadino, slegate dal rapporto dello stesso con la Società di appartenenza o comunque con il suo ruolo di tesserato".

**FIGC: Corte Federale d'Appello, [C.U. n. 23 del 11 agosto 2017](#), (ASD Ronciglione United/FIGC), *Inammissibilità ricorso per revocazione***

Con C.U. n. 23 dell'11 agosto 2017 la Corte Federale d'Appello della FIGC, pronunciandosi sul ricorso proposto da un'affiliata per la revocazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, sulla base della decisione assunta dal Tribunale Federale chiamato a giudicare sulla validità del tesseramento di un calciatore rilevante ai fini del risultato sportivo, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso difettandone i presupposti processuali, precisando che "la decisione del

Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, che si suppone quale fatto nuovo che, secondo la tesi della società ricorrente, giustificerebbe la revocazione, al momento della presentazione del ricorso per revocazione non era ancora definitiva, in quanto suscettibile di impugnazione, e quindi a quella data non poteva rappresentare alcun fatto nuovo, né porsi in contrasto con un precedente giudicato”.

**FIN: Corte Federale d'Appello, [Decisione n. 26 del 23 giugno 2017](#), (Zappalà/FIN), *Illecito disciplinare e clausola compromissoria***

Con Decisione n. 26 del 23 giugno 2017 la Corte Federale d'Appello della FIN si è pronunciata sul ricorso presentato da un'atleta avverso la decisione del Tribunale Federale con la quale aveva applicato la sanzione della sospensione per asserita violazione del vincolo di giustizia. La Corte, accertato che l'atleta aveva adito il T.A.R. Lazio per ricorrere avverso il deferimento del Procuratore Federale, stante il conclamato difetto di giurisdizione, trattandosi nel caso di specie di un comportamento rilevante sul piano disciplinare, ha ritenuto violato il suddetto vincolo precisando che “contravvenendo alla clausola compromissoria l'atleta è infatti venuto meno ai doveri di correttezza e lealtà che improntano l'ordinamento giuridico sportivo. Da qui l'ulteriore violazione del Codice di comportamento sportivo e dello Statuto del CONI”.

**FPI: Tribunale Federale Nazionale, [Decisione n. 11 del 20 giugno 2017](#), (Lauri/FPI), *Partecipazione alla manifestazione in costanza di sanzione***

Con Decisione n. 11 del 20 giugno 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FPI si è pronunciato relativamente al deferimento proposto a carico di un tesserato per aver lo stesso assistito all'angolo i pugili ed aver posto in essere sul luogo di gara funzioni e mansioni spettanti all'organizzatore degli eventi, nonostante fosse sospeso da ogni attività federale con precedente provvedimento. Il Tribunale, accertata la responsabilità dell'incolpato, ha applicato la sanzione della sospensione precisando che atteso il principio generale secondo cui è dovere del cittadino essere al corrente delle leggi, il tesserato “non ha neanche applicato la normale diligenza posto che di fronte al dubbio di poter partecipare alle manifestazioni in qualità di tecnico, avrebbe quantomeno dovuto prendere contatti con gli Organi di Giustizia Federali e/o per essi la Segreteria [...]” invece di interpellare un soggetto non deputato e/o qualificato per la soluzione del quesito proposto in ordine alla concreta possibilità di poter partecipare agli incontri.